

DISCIPLINARE SCENTTRAKING ESCHE E BOCCONI PER LA FORMAZIONE DI UNITA' CINOFILE IN RICERCA E SEGNALAZIONE



PREMESSA

La ScentTraking esche e bocconi è il dipartimento operativo in ricerca della OCiSS APSSD. I cani da segnalazione, addestrati per individuare esche e bocconi avvelenati, possono essere un valido aiuto nella lotta contro questo grave problema. In caso di sospetto avvelenamento, è fondamentale segnalare tempestivamente l'accaduto alle autorità competenti, come la Polizia Locale o il Servizio Veterinario, e collaborare con le indagini per bonificare le aree a rischio.

Cosa fanno i cani da segnalazione esche e bocconi avvelenati:

Addestramento:

I cani vengono addestrati a riconoscere e segnalare la presenza di sostanze tossiche, sia in forma di esche che di bocconi.

Perlustrazione:

I cani da segnalazione possono essere impiegati in aree boschive, parchi e zone rurali per individuare la presenza di esche o bocconi avvelenati.

Collaborazione:

I cani da segnalazione collaborano con le forze dell'ordine e i servizi veterinari per bonificare le aree a rischio e prevenire ulteriori avvelenamenti.

Importanza della collaborazione:

La lotta contro i bocconi avvelenati richiede la collaborazione di tutti: proprietari di animali, forze dell'ordine, servizi veterinari e cittadini. La segnalazione tempestiva, la collaborazione con le indagini e l'utilizzo di cani da segnalazione sono strumenti fondamentali per contrastare questo grave problema e proteggere la salute degli animali e delle persone.



Le leggi in materia di esche e bocconi avvelenati

Fino agli anni '70, l'utilizzo di esche e bocconi avvelenati era legalmente autorizzato dall'art. 26 del Regio Decreto del 5 giugno 1939 n. 1016. I bocconi avvelenati, al pari di altri strumenti di cattura e uccisione di animali, come lacci, tagliole e trappole, erano infatti considerati mezzi utilizzabili legalmente per il controllo della fauna selvatica considerata "nociva".

Il Regio Decreto 1016/39 prevedeva che le esche avvelenate venissero utilizzate in determinati periodi dell'anno, solo nelle ore notturne, e che la loro presenza andasse obbligatoriamente segnalata in modo da facilitarne l'identificazione e salvaguardare così la salute umana e prevenire l'avvelenamento accidentale di animali domestici.

In epoca successiva, prima con il Decreto Ministeriale 22 novembre 1976 riguardante la protezione del lupo e il divieto di utilizzo dei bocconi avvelenati, e poi con la Legge 27 dicembre 1977 n. 968 sulla disciplina dell'attività venatoria, l'impiego di sostanze tossiche e veleni diventò illegale su tutto il territorio nazionale, al pari dell'uso di tagliole, lacci e congegni simili per la cattura e l'uccisione della fauna selvatica.

Successivamente anche molte regioni italiane promulgarono le proprie leggi sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate, stabilendo anche le relative sanzioni.

Oltre alla legge sulla caccia (Legge 11 febbraio 1992 n. 157) e alla specifica Ordinanza Ministeriale, il quadro normativo sugli avvelenamenti riconosce un terzo cardine nel Codice penale.

La Legge del 20 luglio 2004 n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" ha infatti apportato delle modifiche al Codice Penale, introducendo il titolo IX bis "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" con gli articoli **544 bis** (sanzioni penali per: "*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni*") e **544 ter** (sanzioni penali per: "*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.*").

Sempre in ambito penale sono di interesse per il medico veterinario l'articolo 365 del Codice Penale e l'art. 334 del Codice di Procedura Penale, relativi all'obbligo di referto. L'obbligo del referto è una denuncia obbligatoria, che grava su colui che esercita legittimamente una professione sanitaria, sia esso dipendente pubblico o libero professionista.



Ma cosa sono i bocconi avvelenati? E perché sono un pericolo così grande per la fauna selvatica e non solo?

Consultando il portale degli avvelenamenti del ministero della salute emerge che le sostanze maggiormente individuate in bocconi e carcasse sono fitofarmaci (carbammati, organoclorurati ed organofosfati) e rodenticidi, ma anche lumachicidi (metaldeide), fosfuro di zinco e stricnina. Si tratta sia di sostanze delle quali sono proibiti commercializzazione ed impiego, sia di sostanze di libero uso. Il loro utilizzo varia da Regione a Regione, e talvolta è collegato al contesto territoriale: ad esempio in un'area principalmente a vocazione agricola, i pesticidi, ampiamente diffusi, sono le sostanze tossiche maggiormente impiegate.

I sintomi dell'avvelenamento sono vari e dipendono dal prodotto tossico utilizzato. Anche la velocità di azione non è uguale per tutti i tipi di veleno. Alcuni agiscono con velocità fulminea, come per esempio la stricnina, mentre altri, come i rodenticidi, sono più subdoli e i sintomi possono manifestarsi anche dopo 48-72 ore. La gravità dell'avvelenamento dipende da cinque principali fattori: dose assunta, dimensioni dell'animale, tipo di veleno, tempo trascorso dall'assunzione, tempo e modalità di contatto (ingestione, inalazione, contatto cutaneo). La rapidità con la quale si interviene sull'animale colpito è pertanto cruciale.

Alcune delle sostanze impiegate per contaminare i bocconi e le carcasse sono infatti così potenti da intossicare anche senza ingestione, ma per semplice contatto o inalazione! Senza contare che il veleno uccide anche in modo indiretto: un animale morto avvelenato diventa a sua volta un'esca letale per chi lo consuma. Si innesca così una catena di morte che provoca danni incalcolabili agli ecosistemi anche su periodi lunghi: la maggior parte dei veleni persiste infatti nell'ambiente ed esercita quindi la sua azione letale per molto tempo. Ancora, non dimentichiamoci che un'esca avvelenata può contaminare anche una fonte d'acqua con effetti disastrosi per la salute di esseri umani e animali.

Non solo veleno!

È importante segnalare che molto spesso vengono impiegati altri metodi altrettanto illegali e dalle terribili conseguenze per tentare di "sbarazzarsi" di fauna indesiderata, come pezzi di carne con all'interno vetri e chiodi.

Perché utilizzare questa bieca pratica illegale?

Come riportato nel *Manuale operativo per la gestione veterinaria di casi di sospetto avvelenamento di animali selvatici e domestici* realizzato nell'ambito del progetto LIFE Natura ANTIDOTO, i bocconi avvelenati sono utilizzati per le motivazioni più disparate, e per uccidere:

- animali selvatici che entrano in conflitto con le attività zootecniche ed agricole (predazione, danni alle colture ecc.);
- predatori di specie cacciabili (lepre, fagiano ecc.), soprattutto nei periodi immediatamente precedenti alla liberazione di selvaggina;
- cani di cacciatori concorrenti;
- cani di tartufai concorrenti;
- cani e gatti randagi;
- cani e gatti nei conflitti tra vicini;
- colonie feline tutelate o cani vaganti.



Ecco quali sono i veleni più utilizzati:

Stricnina: fino a pochi anni fa era quella preferita da queste persone senza scrupoli. Si tratta di un pesticida davvero molto potente, utilizzata “normalmente” contro topi e volpi, che si presenta come una polvere bianca. Agisce sul sistema nervoso centrale dell'animale, provocando uno stato di eccitazione talmente rapido ed intenso da portare alla morte nel giro di pochi minuti. I sintomi dell'avvelenamento da stricnina compaiono infatti entro 10, massimo 30 minuti, e comprendono convulsioni, irrigidimento del corpo, pupille dilatate, salivazione abbondante, guaiti, fino ad arrivare alla morte per blocco respiratorio in pochissimo tempo. Se il nostro cane ha ingerito le esche, dobbiamo somministrare immediatamente all'animale un cucchiaino di acqua ossigenata per ogni 5 kg di peso, direttamente all'interno della bocca (se il cane pesa 10 kg, dategli 2 cucchiaini; se ne pesa 20, invece, 4 cucchiaini, e così via). Lo farà vomitare, allontanando il veleno dal suo stomaco. È indispensabile correre subito presso la clinica o l'ambulatorio veterinario più vicino, spiegando l'accaduto. L'antidoto comunemente somministrato dai veterinari è rappresentato da alcuni psicofarmaci, come il diazepam.

Veleno per topi: altri malintenzionati preferiscono invece utilizzare il più comune veleno per topi. Si presenta in varie forme, ad esempio come un liquido blu, una cialda nera oppure una pasta o dei granuli di colore rosso, fuxia o blu. I rodenticidi agiscono inibendo l'azione della vitamina K, essenziale per poter garantire la giusta coagulazione del sangue. Di conseguenza, il sangue si fa sempre più liquido, fino a provocare gravi emorragie interne ed esterne. I sintomi dell'avvelenamento da veleno per topi includono: sanguinamento abbondante dal naso, dalle orecchie, dalle gengive o da ferite preesistenti, debolezza, sete, ematomi e mucose pallide. Il veleno per topi non agisce subito, ma dopo circa 48 ore dall'ingestione. Se questo aspetto ci consente di intervenire non appena vediamo il nostro cane ingerire l'esca, al tempo stesso può essere controproducente, perché il proprietario ignaro non vede i sintomi, quindi crede che sia tutto nella norma. Se il cane ha appena ingerito l'esca, facciamolo subito vomitare con dell'acqua ossigenata. Se invece sono trascorse diverse ore o sono già comparsi i sintomi, non possiamo fare altro che correre dal veterinario, che potrà somministrargli l'antidoto giusto.

Veleno per lumache o metaldeide: si presenta come esche in granuli di colore azzurro-verde. In caso di ingestione, i sintomi compaiono entro 2-3 ore e sono molto simili a quelli della stricnina. Includono: tremore, convulsioni, irrigidimento del corpo, pupille dilatate, forte aumento delle temperature, diarrea verdastra, mucose pallide, disturbi respiratori e battito accelerato, mentre i gatti possono anche muovere velocemente gli occhi lateralmente o verticalmente – fenomeno chiamato nistagmo. La morte avviene per blocco respiratorio. In caso di ingestione dobbiamo correre dal veterinario, che potrà agire su tutti i sintomi mostrati dall'animale. Per questo veleno, infatti, non esiste ancora un antidoto preciso.

Antigelo o glicole etilenico: il comune antigelo utilizzato per le macchine è letale per i nostri animali. Questo aspetto è aggravato ancora di più dal fatto che ha un buon sapore, per cui il cane e il gatto potrebbero facilmente esserne attratti. Le conseguenze prevedono tre stadi successivi. Il primo compare entro 30 minuti o 12 ore, con nausea, vomito, tremori e convulsioni, e l'animale tende a bere e ad urinare molto. Nel giro di 12-24 ore comincia a respirare in modo veloce e affannoso, mentre il battito aumenta. In 24-72 ore compaiono anche complicazioni ai reni, con disidratazione, alito con odore di urina, depressione, fino al coma e alla morte. In questi casi dobbiamo correre immediatamente dal veterinario, che potrà somministrare l'antidoto preciso per questo veleno. Generalmente c'è una maggiore possibilità di salvezza se si agisce entro cinque ore dall'ingestione.



Uno degli strumenti più efficaci per bonificare le aree sospette in cui sono stati rinvenuti esche e bocconi avvelenati, è rappresentato dalle **Unità Cinofile Antiveleto** opportunamente addestrate attraverso un programma di formazione professionale di cui al successivo **allegato "A"**.

PIANO D'INTERVENTO

ART. 1 LE FASI OPERATIVE E LA GESTIONE

1.1 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI OPERATIVE

La gestione delle fasi operative e degli interventi seguirà il seguente schema:

- SEGNALAZIONE PRESENZA ESCHE/BOCCONI AVVELENATI
- INTERDIZIONE DELL'AREA E PERIMETRAZIONE CON BALISE BIANCO/ROSSO
- ATTIVAZIONE DELL'UNITA' CINOFILA
- PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO
- BONIFICA DELL'AREA INTERESSATA
- CATALOGAZIONE DEL MATERIALE RINVENUTO
- ANALISI DELLE SOSTANZE IMPIEGATE
- CHIUSURA DELL'INTERVENTO
- RAPPORTO FINALE

ART. 2 I SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti a vario titolo sono i seguenti:

- Unità Cinofila Operativa
- Soggetto richiedente l'intervento
- Eventuali forze dell'ordine coinvolte
- Il Sindaco
- ENPA
- Forestali e guardie ecozoofile
- Le Aziende Sanitarie Locali/La Centrale Operativa
- Le Associazioni di volontariato



Allegato "A"

DISCIPLINARE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

INTRODUZIONE

Il presente documento disciplina il percorso di formazione delle figure professionali in ricerca e segnalazione esche e bocconi avvelenati e le prove per il conseguimento della qualifica, nonché le modalità di organizzazione di corsi specialistici. Dovrà essere applicato da tutte le associazioni e organizzazioni richiedenti l'attivazione del corso.

SEZ. 1 UNITA' CINOFILA IN RICERCA ANIMALI SCOMPARI

1.1 OBIETTIVI DEL CORSO

Lo scopo del corso è quello di trasmettere al candidato tutte le conoscenze teoriche e pratiche di ricerca e segnalazione esche e bocconi avvelenati e preparare il binomio (cane + conduttore) ad affrontare interventi operativi in ogni contesto urbano e rurale. L'unità cinofila operativa acquisirà anche le competenze di primo soccorso veterinario. Il corso abilita alla ricerca operativa e segnalazione di esche e bocconi avvelenati.

1.2 COMPETENZE

L'unità cinofila operativa in bonifica aree sospette di esche e bocconi avvelenati:

- È un professionista completo e preparato sotto ogni punto di vista, in grado di applicare le tecniche approfondite di ricerca, segnalazione, catalogazione.
- Dispone di ottime doti relazionali.
- Ha competenze approfondite di lettura dei segnali di comunicazione del cane e sa interagire correttamente con esso.
- Sa organizzare in autonomia tutte le fasi di bonifica (interfaccia con i soggetti denuncianti la scomparsa, con le forze dell'ordine, gestione della tempistica d'intervento, ecc).
- È in grado di fornire assistenza tecnica di primo soccorso veterinario in caso di necessità.

1.3 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

1.3.1 SEZIONE CONDUTTORI

Per l'ammissione al corso di unità cinofila operativa, occorre obbligatoriamente:

- Essere maggiorenni
- Essere in buona salute

1.3.2 SEZIONE CANI

Potranno partecipare al corso cani di tutte le razze e meticci con indole e predisposizione per la mansione operativa di età non inferiore a 12 mesi. Non potranno prendere parte al percorso formativo i cani affetti da malattie infettive o contagiose, feriti, in convalescenza post-operatoria, femmine in avanzato stato di gravidanza o di allattamento, soggetti che manifestino difficoltà di deambulazione. Essere in regola con le norme in materia di iscrizione all'anagrafe canina e con la scheda vaccinale.



1.4 PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA

Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede cinque moduli d'istruzione in formula "weekend" oltre sessione d'esame. Si alterneranno lezioni frontali e pratiche per un totale di 80 ore, di cui 16 ore di formazione teorica, 64 ore di pratica. Completato il percorso di formazione, il candidato si sottoporrà alla sessione finale d'esami per l'ottenimento della qualifica e solamente ad esito positivo verrà iscritto nel registro nazionale.

1.4.1 PROGRAMMA TEORICO (16 ore) E PRATICO (72 ore)

- Metodologia di bonifica aree rurali, parchi e aree urbane.
- Preparazione del binomio per la ricerca operativa.
- Protocolli da seguire e strategie.
- Le fasi preparatorie, esecutive e finalizzanti per una corretta bonifica.
- Riconoscimento del tipo di veleno.
- Individuazione, segnalazione e catalogazione dell'esca/boccone avvelenato.
- Come i comportamenti umani e animali influenzino i tentativi di recupero.
- Comportamento animale (normale e anomalo).
- Tecnica d'intervento in base all'ambientazione.
- Lavoro di sorveglianza.
- Cenni di primo soccorso veterinario.
- Pericoli per l'unità operativa durante la ricerca.
- Rapporti con gli organi di pubblica sicurezza.

L'obbligo di frequenza è condizione essenziale. È consentita un'assenza massima che non superi il 10% delle prove pratiche di simulazione e tecniche, mentre non sono consentite assenze alle lezioni teoriche frontali. Durante il percorso il discente dovrà preparare una tesina che verrà discussa in sede d'esame. È previsto un test valutativo a metà percorso.

1.5 ESAME FINALE PER OTTENIMENTO ABILITAZIONE OPERATIVA

L'esame finale è costituito da una prova teorica scritta e orale e una prova pratica. Il superamento di ogni singola prova consente l'accesso a quella successiva. In caso di mancato conseguimento dell'Operatività, il candidato non potrà presentarsi prima di tre mesi ad un nuovo esame per il conseguimento della qualifica.

1.5.1 PROVA TEORICA

La prova consiste in:

- quiz di 30 domande a risposta multipla.
- test orale sulle materie trattate e discussione della tesina.

Viene superata la prova teorica con conseguente accesso a quella pratica, rispondendo correttamente ad almeno 26 domande su 30 e dando prova di competenza e preparazione nella discussione della tesina.



1.5.2 PROVA PRATICA

L'esame pratico operativo si svolgerà sulla base di una simulazione di bonifica di un parco pubblico, individuato dal Valutatore Nazionale. Il candidato dovrà dimostrare di saper gestire l'intervento di bonifica in un'area di almeno 600 metri quadrati e individuare con corretta segnalazione del cane almeno il 90% delle quindici esche posizionate entro il termine massimo di 40 minuti. La prova si considera superata con il parere favorevole del valutatore nazionale con punteggio minimo pari a 90/100. Nel caso di NON superamento della prova, la stessa potrà essere ripetuta solamente dopo tre mesi. La prova di cui sopra deve essere tassativamente svolta con cane legato a pettorina mediante lunghina di almeno 5 mt.

Non supera la prova il cane che non segnala almeno il 90% delle esche; il cane che mangia anche soltanto un'esca; il cane che interrompe la prova. In conduttore durante la prova, munito di guanti in lattice e sacchetti zipclock, dovrà reperire correttamente il materiale trovato e consegnarlo all'assistente.

1.5.3 DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PROVA PRATICA

Tutte le unità cinofile che parteciperanno alla prova dovranno presentarsi muniti di idonea attrezzatura e DPI adeguati al tipo di scenario. Il Valutatore resta esonerato da qualsiasi responsabilità civile e/o penale, per danni occorrenti alla Unità Cinofila, a persone e/o terzi in genere, a cose, ancorché non responsabile della sicurezza degli operatori e degli scenari. Il Valutatore può interdire o escludere l'Unità Cinofila dalla prova in presenza di palesi e/o reiterate mancanze. Il Valutatore ha la facoltà di interrompere la prova se il cane:

1. Non è sufficientemente preparato.
2. Mostra palese incapacità al lavoro.
3. Non è sotto controllo da parte del conduttore.
4. Risulta essere in stato di gravidanza.

Il Valutatore può ammonire il conduttore in caso di comportamento inappropriato, metodi coercitivi verso il cane, ecc. Reiterati ammonimenti portano ad una penalizzazione sul giudizio complessivo, sino all'interruzione della prova che sarà giudicata Non superata. Il Valutatore con gli assistenti seguirà il Conduttore durante la prova, posizionandosi alla distanza che ritiene più opportuna per la corretta e oggettiva valutazione. Il Conduttore potrà fermare il lavoro del proprio cane ogni qualvolta lo ritiene utile e/o necessario, comunicandone la motivazione al Valutatore. Il tempo per la valutazione della prova partirà dal momento del comando cerca impartito al cane. Il Valutatore non potrà in alcun caso dare indicazioni al conduttore sull'andamento della prova e/o su possibili scelte tecniche di esecuzione della stessa.

1.5.4 COMMISSIONE D'ESAME

La commissione sarà composta dal Valutatore Nazionale e due assistenti. Il loro comportamento dovrà sempre essere improntato sulla professionalità ed imparzialità dei giudizi. Il giudizio espresso è inappellabile ed indiscutibile. La commissione potrà non procedere alla valutazione del binomio qualora i conduttori tenessero comportamenti scorretti verso gli animali o atteggiamenti irrispettosi e offensivi nei confronti del Comitato Organizzativo o degli altri partecipanti all'esame.



1.6 RILASCIO DEL DIPLOMA

Al buon esito dell'esame finale conseguirà la qualifica di **UNITA' CINOFILA OPERATIVA IN RICERCA E SEGNALAZIONE ESCE E BOCCONI AVVELENATI**, l'iscrizione nell'albo nazionale dell'ente patrocinante, il diploma e il tesserino tecnico virtuale. Il brevetto operativo ha validità anni tre dal rilascio e potrà essere rinnovato sottoponendosi ad una sessione di verifica delle competenze.